



# Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria

**Modifica dell'11 maggio 2017**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per i rami professionali della carrozzeria, allegato ai decreti del Consiglio federale del 23 gennaio 2014, del 18 settembre 2014, del 3 novembre 2015 e del 19 agosto 2016<sup>1</sup>, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

*Appendice 8*

## **B. Aumento salariale per il Cantone di Ginevra**

### **1. Salari minimi contrattuali**

I salari minimi contrattuali per il personale d'esercizio ammontano a:

Per i lavoratori titolari di un AFC o di un CAP

- il primo anno dopo la fine del tirocinio Fr. 4500.00
- dopo un anno di esperienza professionale Fr. 4680.00
- dopo due anni di esperienza professionale Fr. 4900.00
- dopo cinque anni di esperienza professionale Fr. 5100.00

Per i lavoratori titolari di un CFP

- con meno di 2 anni di esperienza professionale Fr. 4150.00
- dopo due anni di esperienza professionale Fr. 4230.00
- dopo cinque anni di esperienza professionale Fr. 4690.00

<sup>1</sup> FF 2014 1479 6821, 2015 6821, 2016 6137

Per i lavoratori senza AFC o CAP

- con meno di 2 anni di esperienza professionale Fr. 4050.00
- con più di 2 anni di esperienza professionale Fr. 4150.00
- con più di 5 anni di esperienza professionale Fr. 4450.00

## 2. Salari effettivi 2017

L'aumento è a discrezione del datore di lavoro.

## 3. Salari e vacanze per gli apprendisti

Apprendisti carrozzeria-pittura o carrozzeria-lattoneria AFC

- 1° anno Fr. 600.00
- 2° anno Fr. 800.00
- 3° anno Fr. 1000.00
- 4° anno Fr. 1300.00

Apprendisti carrozzeria-verniciatura CFP

- 1° anno Fr. 600.00
- 2° anno Fr. 800.00

Gli apprendisti nel 1° anno hanno diritto a 6 settimane di vacanze pagate, indipendentemente dall'età. Gli apprendisti nel 2° anno, 3° anno e 4° anno hanno diritto a 5 settimane di vacanze pagate, indipendentemente dall'età.

## 4. Tredicesima mensilità

Tutti i lavoratori che sottostanno al CCL hanno diritto a un'intera tredicesima mensilità (100 %) pro rata temporis; la tredicesima mensilità è dovuta anche agli apprendisti.

II

Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 2017 e ha effetto sino al 31 dicembre 2017.

11 maggio 2017

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr